



COMUNE DI ANDRIA

- Provincia di Barletta-Andria-Trani -

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATE SERVIZI DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI ANDRIA (BT) PER MESI 24

C.I.G. 83166035E7

procedura: aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) affidata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 3 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 - Servizi oggetto dell'appalto.....	4
ART. 2 - Proprietà e destinazione dei rifiuti urbani	5
ART. 3 - Pesatura dei rifiuti.....	6
ART. 4 - Obiettivi.....	6
ART. 5 – Adeguamento e variazione dei servizi.....	7
ART. 6 - Obbligo di continuità dei servizi.....	7
ART. 7 - Durata dell'appalto.....	8
ART. 8 - Documenti che fanno parte del contratto	9
ART. 9 - Condizioni alla scadenza	9
ART. 10 - Controllo del servizio e Reportistica	10
ART. 11 – Pronto intervento straordinario	12
ART. 12 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti.....	13
ART. 13 – Garanzia definitiva.....	13
ART. 14 – Relazione economica offerta.....	13
ART. 15 - Corrispettivo contrattuale.....	15
ART. 16 – Pagamenti e tracciabilità dei pagamenti.....	16
ART. 17 - Condizioni della rete stradale e condizioni meteorologiche.....	17
ART. 18 - Variazione del corrispettivo contrattuale	17
ART. 19 - Disciplina del subappalto	17
ART. 20 – Obiettivi di RD e relative penalità	18
ART. 21 – Trasporto e smaltimento/trattamento dei rifiuti.....	19
ART. 22 – Carta dei servizi	20
ART. 23 - Penalità.....	20
ART. 24 - Esecuzione d’ufficio.....	22
ART. 25 - Risoluzione del contratto di servizio	22
ART. 26 - Controversie	23
ART. 27 - Spese	23

TITOLO II - ONERI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	24
ART. 28 – Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore.....	24
ART. 29 - Responsabilità dell'Impresa Aggiudicataria	25
ART. 30 - Sicurezza sul lavoro	28
ART. 31 – Piano di sicurezza	29
ART. 32 - Personale in servizio.....	31
ART. 33 - Mezzi e attrezzature.....	32
ART. 34 – Sede aziendale dell'Impresa Aggiudicataria.....	34
ART. 35 – Formazione degli operatori	34
ART. 36 - Campagna di comunicazione e numero verde.....	34
ART. 37 - Avvio dei servizi.....	35
ART. 38 - Cooperazione	36
ART. 39 - Riservatezza.....	36
ART. 40 – Cessione del contratto	36
ART. 41 – Comunicazione di modificazione soggettive	37
ART. 42 – Stipulazione del contratto	37

ALLEGATI:

- il *Piano industriale dei servizi di raccolta e spazzamento e altri complementari per il Comune di Andria (BT)*, comprensivo di tutti i suoi elaborati ed allegati;
- lo Schema di contratto.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Servizi oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto riguarda l'affidamento di un servizio di gestione rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/02/2014 (pubblicato sulla G.U. n. 58 del 11/3/2014).

L'appalto oggetto del presente Capitolato riguarda l'espletamento integrale dei servizi sotto elencati (per ognuno dei quali si indica se compreso o esterno al perimetro gestionale definito dalla Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019), come meglio precisato nel *Piano industriale dei servizi di raccolta e spazzamento e altri complementari per il Comune di Andria (BT)*, comprensivo di tutti i suoi elaborati ed allegati, di seguito anche semplicemente "progetto base gara" e nel presente capitolato:

- RACCOLTA E TRASPORTO DEGLI RSU (servizi compresi nel perimetro gestionale)
 - Raccolta "porta a porta" e trasporto degli RSU delle seguenti frazioni:
 - frazione organica biodegradabile;
 - carta e cartone (raccolta congiunta);
 - cartone (raccolta selettiva da utenze non domestiche)
 - plastica-metalli;
 - vetro;
 - frazione non riciclabile;
 - pannolini/pannoloni;
 - ingombranti e RAEE;
 - Raccolta e trasporto rup;
 - Raccolta rifiuti e pulizia delle aree mercatali;
 - Raccolta rifiuti e pulizia a seguito di feste e manifestazioni;
 - Raccolta rifiuti prodotti nelle aree cimiteriali;
 - Raccolta solidale indumenti usati mediante contenitori stradali
- PULIZIA DEL SUOLO
 - Spazzamento stradale manuale e meccanizzato misto (servizio compreso nel perimetro gestionale);
 - Raccolta foglie (servizio compreso nel perimetro gestionale);
 - Rimozione carcasse animali su suolo pubblico e trasporto (servizio compreso nel perimetro gestionale);
 - Sgombero neve (servizio esterno al perimetro gestionale);
 - Diserbo stradale (servizio esterno al perimetro gestionale);
 - Pulizia griglie, tombini, bocche di lupo e cunette stradali (servizio esterno al perimetro gestionale);
 - Lavaggio basolati (servizio compreso nel perimetro gestionale);
 - Reperibilità e pronto intervento (Rimozione siringhe abbandonate su suolo pubblico e trasporto a destino, rimozione alberi abbattuti, pulizia sversamenti accidentali; servizio compreso nel perimetro gestionale);
 - Rimozione dei rifiuti abbandonati (compresi rifiuti contenenti amianto);
- ALTRI SERVIZI
 - Pulizia delle fontane (servizio esterno al perimetro gestionale);
 - Pulizia e cancellazione delle scritte murarie (servizio esterno al perimetro gestionale);
 - Pulizia delle aree verdi comunali (servizio compreso nel perimetro gestionale);

- Pulizia del canale Ciappetta-Camaggio (servizio compreso nel perimetro gestionale);
- Lavaggio contenitori (servizio compreso nel perimetro gestionale);
- Gestione Eco-compattatori (servizio compreso nel perimetro gestionale);
- Gestione del centro comunale di raccolta (servizio compreso nel perimetro gestionale);
- Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione (servizio esterno al perimetro gestionale).

A cui si aggiungono:

- servizi di comunicazione, informazione e controllo (servizio compreso nel perimetro gestionale);
- servizi generali di coordinamento ed amministrazione (servizio compreso nel perimetro gestionale).

E' inclusa la logistica per il conferimento agli impianti di smaltimento/recupero/trattamento.

I servizi sono comprensivi del personale, delle attrezzature e degli automezzi necessari e idonei, debitamente mantenuti in condizioni di efficienza e nel rispetto di tutte le disposizioni normative in vigore, dei carburanti, dei costi assicurativi e di bollo, delle spese generali (personale amministrativo, dirigenziale, ammortamento e manutenzione sedi e magazzini, spese contabili, amministrative, di cancelleria ed ogni altro onere diretto od indiretto connesso al servizio) e utile di impresa, necessari allo svolgimento dei servizi alle condizioni dettagliatamente descritte in precedenza.

I servizi sono comprensivi delle forniture delle attrezzature e dei materiali di consumo per l'esecuzione di tutti i servizi.

In particolare è compreso nell'importo a base gara dell'appalto la fornitura delle attrezzature e dei materiali di consumo (buste) a tutte le utenze. La concorrente ha l'onere di verificare, in fase di predisposizione della offerta, il numero e la tipologia delle utenze per l'esecuzione dei servizi come previsti dal "Progetto base gara" e dalla propria offerta tecnica.

Contenitori aggiuntivi potranno essere richiesti dal Comune, con le modalità specificate nel presente Capitolato. La sostituzione di contenitori rotti o usurati per negligenza dell'utenza sarà a carico dell'utente responsabile.

Nel caso di rottura del contenitore per imperizia o negligenza imputabile all'appaltatore, questi provvederà alla relativa sostituzione con costi a proprio carico.

ART. 2 - Proprietà e destinazione dei rifiuti urbani

1. Competeranno al Comune i costi di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati indifferenziati, differenziati e raccolti in maniera selettiva (quali ad esempio i RUP, RAEE, Beni ingombranti, cartoni, siringhe, carcasse animali, etc.) e dei rifiuti da spazzamento.

Gli oneri di trattamento/smaltimento derivanti dall'espletamento di ulteriori attività connesse a quelle di cui al presente appalto (quali ad esempio acque di lavaggio di attrezzature ed aree, percolati prodotti dai rifiuti, etc.) sono a carico dell'Appaltatore, che individua anche i relativi impianti di conferimento autorizzati, comunicandoli preventivamente al Comune.

I proventi derivanti dai rifiuti differenziati e raccolti in forma selettiva, conferiti in forza di convenzioni sottoscritte tra il Comune ed i Consorzi di filiera o acquisiti a qualsiasi altro titolo, spettano al Comune.

I rifiuti urbani ed assimilati sono trasportati a cura e spese dell'Appaltatore presso gli impianti finali individuati dal Comune, dall'AGER o da altro ente preposto, così come specificato all'art. 21 del Capitolato speciale di appalto, con oneri ricompresi nel canone qualora l'impianto sia ubicato entro

una distanza di 100 km (200 km A/R) dal Comune di Andria. A tal proposito, si precisa che tale distanza viene calcolata come distanza dalla sede del Municipio di Andria sita in Piazza Umberto I fino alla sede operativa dell'impianto di destinazione calcolata con Google Maps secondo il percorso più breve. Se l'impianto di destinazione è ubicato a una distanza superiore, verrà riconosciuto all'Appaltatore, per la sola distanza eccedente i 100Km (200 km A/R), un maggior onere pari a 0,20 €/Ton*Km, cui sarà applicato il ribasso offerto dall'appaltatore.

2. L'Appaltatore, laddove riscontrasse che il materiale non fosse conferito dagli utenti in maniera conforme alle disposizioni impartite, dovrà lasciare un avviso all'utenza riportante le difformità riscontrate e darne tempestiva comunicazione all'Ufficio di Polizia Municipale. Nel caso in cui non ottemperasse alla predetta prescrizione, sarà responsabile, con riferimento ai rifiuti recuperabili, degli eventuali minori ricavi ottenuti e dei maggiori costi di smaltimento.

3. L'Appaltatore sarà tenuto a mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione e a svolgere, con frequenza trimestrale, un'analisi merceologica su una delle frazioni oggetto di raccolta (frazione secca indifferenziata, Carta/cartone, plastica/metalli, vetro, FORSU) indicata dalla Direzione per l'esecuzione o dalla stazione appaltante secondo modalità e metodiche ufficiali individuate dall'appaltatore e comunicate al Comune prima dell'avvio del servizio.

ART. 3 - Pesatura dei rifiuti

1. La pesatura dei rifiuti è a carico dell'appaltatore e dovrà essere documentata con apposita documentazione di trasporto indicante: le quantità di rifiuti, i codici CER, la descrizione dei rifiuti, la suddivisione dei pesi per le raccolte, nonché per destinazione allo smaltimento finale, al trattamento e al recupero. La predetta documentazione dovrà essere datata, recare il timbro e la firma del Responsabile e conservata presso gli uffici dello stesso; i dati risultanti dalla predetta documentazione dovranno essere conformi ai sistemi di monitoraggio nazionali, e consegnati in formato elettronico (file tipo excel – Microsoft o equivalente) all'Ufficio competente del Comune di Andria ogni mese (entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento). Entro il giorno 31 del mese di gennaio, in maniera analoga, deve essere consegnato il riepilogo dei dati relativi ai quantitativi di rifiuti raccolti nell'anno precedente, distinti per tipologia.
2. Si rinvia all'art. 10 del presente Capitolato, in ordine alla informazione sull'andamento dei servizi.

ART. 4 - Obiettivi

Il Comune, con il presente appalto, persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) Cooperare alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute pubblica;
- b) Contribuire a dare attuazione alla gerarchia dei rifiuti definita dall'art. 179 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.
- c) Ridurre la quantità dei rifiuti urbani da avviare alle operazioni di smaltimento;
- d) Ridurre la quantità di rifiuti urbani prodotti, anche attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione volti agli acquisti consapevoli ed alla pratica di auto compostaggio;
- e) Ridurre il più possibile la presenza di rifiuti urbani riciclabili e recuperabili tra i rifiuti urbani indifferenziati;
- f) Migliorare la qualità dei rifiuti urbani raccolti in forma differenziata;
- g) Ridurre all'essenziale il posizionamento sul suolo pubblico di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani;
- h) Assicurare la pulizia del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico, anche al fine di migliorare il decoro urbano;

- i) Ridurre le discariche abusive e l'abbandono dei rifiuti;
- j) Migliorare gli standard di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi erogati con contestuale contenimento dei costi da porre a carico dell'utenza.

ART. 5 – Adeguamento e variazione dei servizi

Qualsiasi variazione, modifica o addizione ai servizi appaltati non può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore, ma deve essere preventivamente autorizzata dalla Stazione appaltante, nel rispetto e nei limiti di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

La violazione del suddetto divieto, salvo diversa valutazione della Stazione Appaltante, comporta che in nessun caso l'Appaltatore potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i servizi medesimi.

Il Comune, previa adozione di appositi atti amministrativi ed eventuale stipula di atti integrativi al contratto principale, ha altresì la facoltà di modificare, riorganizzare, ridurre, estendere o ampliare i servizi in appalto per adeguarli alle esigenze organizzative e alle mutate esigenze o nuove disposizioni legislative, in conformità all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (di seguito anche semplicemente "Codice"). In tal caso per le variazioni che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'appalto si applicherà l'art. 106 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

In particolare il Comune potrà richiedere attrezzature aggiuntive, della tipologia indicata nel Capitolo "Dimensionamento tecnico economico dei servizi" contenuto nel *Piano industriale dei servizi di raccolta e spazzamento e altri complementari per il Comune di Andria (BT)*, applicando all'elenco prezzi unitario ivi contenuto, il ribasso offerto dalla aggiudicataria.

L'I.A. assume l'obbligo di svolgere anche eventuali servizi supplementari straordinari o opzionali che il Comune potrà anche richiedere alla I.A. Al riguardo, qualora, nel corso dell'appalto, venisse realizzato e reso agibile il secondo CCR nel territorio comunale, l'I.A. assume l'obbligo della relativa gestione e dell'allestimento con idonei contenitori e con quanto altro occorra alla sua corretta gestione.

Nel ricalcolo dei corrispettivi, in caso di variazioni ed adeguamento dei servizi, il Comune disporrà una apposita istruttoria tecnico-economica, sulla base degli elementi giustificativi contenuti nella Relazione economica di cui all'art. 14 del capitolato speciale di appalto e/o sulla base dell'elenco prezzi di cui al Capitolo "Dimensionamento tecnico economico dei servizi" contenuto nel *Piano industriale dei servizi di raccolta e spazzamento e altri complementari per il Comune di Andria (BT)* e/o dei prezzi provinciali/regionali/nazionali, cui sarà applicato il ribasso percentuale offerto dalla aggiudicataria.

Prima della esecuzione dei servizi supplementari richiesti l'I.A. dovrà dimostrare il soddisfacimento dei relativi requisiti di esecuzione obbligatori (es. iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie e classi necessarie) e delle ulteriori eventuali autorizzazioni necessarie.

Nel caso di "proroga tecnica" di cui all'art. 7 del presente capitolato, l'eventuale proroga del servizio avverrà agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, fermo restando che il corrispettivo sarà rimodulato, tenendo conto della eventuale stagionalità di alcuni servizi, sulla base delle attività previste.

ART. 6 - Obbligo di continuità dei servizi

Il contratto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della legge n.146 del 13.06.1990, disciplinati dalla parte quarta del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.

Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà sostituirsi all'impresa appaltatrice (di seguito anche semplicemente I.A.) per l'esecuzione d'ufficio, con il totale e completo recupero dell'onere e

dei conseguenti danni a carico dell'appaltatore, secondo quanto previsto al successivo art.24.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'I.A. dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 (*"Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati"*) e ss.mm.ii. e nei diversi accordi di settore sottoscritti ai sensi della citata norma e delle sue ss.mm.ii. E' comunque fatta salva la facoltà per il Comune, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

In particolare non costituiscono cause per la sospensione, non esecuzione ed abbandono dei servizi in appalto, ferie, malattie, permessi ed altre assenze del personale in servizio per motivazioni similari, nonché mancato funzionamento di mezzi ed attrezzature a cui l'appaltatore dovrà sopperire con idonea organizzazione per garantire la continuità del servizio.

In caso di abbandono o sospensione l'Appaltante potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, ai sensi dell'Art. 18 del presente Capitolato, salvo l'eventuale risarcimento del danno subito.

Inoltre, qualora l'abbandono o la sospensione o la non esecuzione, totale o parziale, dei servizi in appalto siano ingiustificati, l'appaltante potrà applicare idonee penalità (art. 23 del presente capitolato) e disporre la risoluzione del contratto (art. 25 del presente capitolato).

ART. 7 - Durata dell'appalto

E' prevista una durata dell'appalto di mesi 24, decorrenti dalla data del verbale di avvio dei servizi, salvo subentro del gestore unitario individuato dalla competente ARO o dalla competente Area Omogenea. In tale caso è prevista, da parte del Comune, la risoluzione immediata ed anticipata del contratto con l'appaltatore individuato con il presente procedimento. In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'appaltatore non ha diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento né a richieste di compensi o indennizzi salvo le quote di ammortamento relative alle attrezzature la cui fornitura è richiesta a base gara al Capitolo *"Dimensionamento tecnico economico dei servizi"* contenuto nel *Piano industriale dei servizi di raccolta e spazzamento e altri complementari per il Comune di Andria (BT)*. Le suddette quote di ammortamento riconosciute all'appaltatore saranno calcolate sulla base degli elementi giustificativi contenuti nella Relazione economica di cui all'art. 14 del capitolato speciale di appalto.

È fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto.

L'avvio del servizio dovrà avvenire al massimo entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

Ricorrendone i presupposti, sarà dato l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Tenendo conto che il presente procedimento è attivato per garantire una procedura selettiva conforme alla vigente normativa in materia di contratti e appalti pubblici che consenta di individuare un gestore dei servizi fino alla individuazione del gestore unitario con le procedure previste dalla L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva di prorogare l'appalto (*"proroga tecnica"*), in conformità all'art 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché alla ulteriore normativa pertinente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del suddetto gestore unitario e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi.

L'avvio del servizio dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio dalle parti.

È vietato il rinnovo tacito del contratto.

ART. 8 - Documenti che fanno parte del contratto

Faranno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il *Piano industriale dei servizi di raccolta e spazzamento e altri complementari per il Comune di Andria (BT)*, comprensivo di tutti gli elaborati ed allegati, detto anche “progetto base gara”;
- b) l’offerta tecnica della I.A.;
- c) l’offerta economica della I.A., compresa la relazione economica di cui all’art. 14 del presente Capitolato;
- d) il DUVRI;
- e) il presente “Capitolato speciale d’appalto”;

L’I.A. si impegna altresì a rispettare tutte le leggi e le norme vigenti nonché quelle che potrebbero essere emanate in materia di servizi, forniture, lavori pubblici a livello nazionali e regionali inerenti l’oggetto del presente appalto.

ART. 9 - Condizioni alla scadenza

Alla scadenza del contratto o nel caso di suo scioglimento anticipato, gli impianti e le attrezzature forniti, anche in migliorativa, dall’I.A. per i servizi oggetto dell’appalto (comprese le attrezzature domiciliari eventualmente non distribuite) rimarranno sul territorio comunale o in dotazione alle utenze (attrezzature domiciliari).

Resteranno di proprietà del Comune anche le dotazioni informatiche, sia hardware che software, le banche dati relative ai servizi ed ogni altro materiale elaborato dall’I.A. nel corso dell’appalto per i servizi oggetto dello stesso.

In particolare l’aggiudicataria dovrà trasmettere agli uffici indicati dal Comune, entro due mesi prima della scadenza contrattuale (o dalla conclusione dell’affidamento per subentro del gestore unico di ARO) l’intera banca dati relativa al monitoraggio dei conferimenti degli utenti (presso il CCR ed ad eventuali ulteriori forme di monitoraggio offerte dalla aggiudicataria), in formato compatibile con il software e hardware in dotazione al comune. Al termine dell’appalto, l’aggiudicataria dovrà comunque trasmettere la suddetta banca dati aggiornata all’ultimo giorno di servizio.

Alla scadenza del contratto rimangono di proprietà dell’I.A. i mezzi da essa acquisiti.

Le dotazioni patrimoniali già nella disponibilità del Comune (Centro comunale di raccolta, Ecocompattatori) che afferiscono alla logistica per le fasi della raccolta dei rifiuti nel territorio comunale, così come individuate nel *Piano industriale dei servizi di raccolta e spazzamento e altri complementari per il Comune di Andria (BT)*, sono conferite in comodato gratuito all’appaltatore per l’espletamento del servizio ed alla fine del rapporto dovranno essere da questo restituiti in perfetta efficienza al Comune.

L’I.A., nel mantenimento della destinazione d’uso originaria delle dotazioni patrimoniali trasferite dal Comune e per tutta la durata prevista dal contratto, ne assume responsabilmente i relativi oneri di gestione e manutenzione (ordinaria e straordinaria), obbligandosi ad adottare ogni cura per mantenere in perfetta efficienza tecnica ed in condizioni di massima sicurezza quanto ricevuto. La consegna all’Ente Appaltante delle aree, dei locali, degli impianti e della attrezzatura dovrà risultare da apposito verbale, redatto in presenza di persona di fiducia dell’aggiudicataria e dal Direttore dell’esecuzione dal quale risulti anche lo stato di funzionalità ed efficienza dei beni ed aree consegnati, fermo restando il diritto del Comune di richiedere un giusto compenso valutato in contraddittorio con l’aggiudicataria, per eventuali danni causati alle suddette aree, locali, impianti ed attrezzature o per danni derivanti dal loro uso improprio non riconducibili all’ordinario utilizzo.

ART. 10 - Controllo del servizio e Reportistica

Ai sensi dell'art.101, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. il Comune di Andria provvederà alla vigilanza e controllo dei servizi oggetto del presente appalto attraverso il RUP e il "Direttore dell'Esecuzione del Contratto", nominato prima dell'avvio del servizio, cui sono affidate le competenze previste dall'art. 111, comma 2 e art. 216 comma 17 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

L'Aggiudicataria dovrà inoltre presentare, prima dell'inizio del servizio, il nastro lavorativo di organizzazione del cantiere, corredato da planimetrie esecutive dei servizi, da sottoporre all'approvazione del DEC e del responsabile del servizio igiene urbana, che contiene le modalità organizzative dei mezzi, attrezzature e personale per l'espletamento del servizio oggetto dell'affidamento, nel rispetto delle previsioni del presente progetto e del Capitolato. Sulla base di tale nastro lavorativo sarà poi comunicato quotidianamente al Comune il Giornale Operativo di Servizio (GOS), che consenta in qualsiasi momento di individuare personale, mezzi, attrezzature e servizi. Tale comunicazione avverrà entro le ore 14 del giorno precedente a quello di riferimento del GOS.

In particolare, a titolo esemplificativo, si dovrà trasmettere quanto segue:

COMUNE DI ANDRIA						
Servizio	Zona	Tipo automezzo	Targa	Nominativi e livello personale	Attrezzature	Orario servizio

Le planimetrie esecutive di servizio dovranno inoltre prevedere:

- a) Per i servizi di raccolta: zone di raccolta, con associazione ad ogni zona, del personale, dei mezzi ed delle attrezzature impiegati;
- b) Per ogni tipologia di servizio di spazzamento e lavaggio stradale: personale, mezzi ed attrezzature impiegate.
- c) la localizzazione di tutte le attrezzature sul territorio comunale, sia fornite dalla aggiudicataria sia già presenti sul territorio ed impiegate per lo svolgimento dei servizi.

Qualora si presentino variazioni necessarie al GOS della aggiudicataria deve essere data comunicazione preventiva e solo in via eccezionale, e qualora sia indispensabile, comunicazione successiva. La non corrispondenza del GOS della aggiudicataria con la realtà dei servizi o il continuo ricorso a modifiche del GOS preventive e soprattutto successive sono da considerarsi GRAVI INADEMPIENZE DEL SERVIZIO con le conseguenze che ne derivano. Il GOS della aggiudicataria e le modifiche sono comunicati al direttore dell'esecuzione e al responsabile del procedimento.

L'impresa aggiudicataria è tenuta, inoltre:

- nella fase di avvio del servizio di raccolta con le nuove attrezzature (pari al massimo a 30 giorni a partire dalla firma del verbale di avvio del servizio), a trasferire la banca dati TARI aggiornata, fornita dal Comune, all'interno del sistema informatizzato per l'accesso al CCR. Nell'ambito di tale attività di censimento iniziale, il Gestore associa, tramite le funzioni specifiche del sistema informatizzato, una o più tessere sanitarie a ciascuna UD e UND. Dette tessere saranno impiegate per l'identificazione, presso il CCR, dell'utente conferitore.
- a registrare i conferimenti di ciascuna utenza al CCR, al fine di creare una banca dati e

monitorare i conferimenti. L'acquisizione della banca dati Utenze TARI dal comune e del suo aggiornamento (almeno con frequenza mensile o secondo altre necessità del Comune) è a carico della aggiudicataria

- Trasmettere periodicamente con la frequenza indicata dagli uffici comunali individuati dal Comune, in formato compatibile con il software e hardware in dotazione al Comune, i suddetti dati di conferimento;
- trasmettere agli uffici indicati dal Comune, entro due mesi prima della scadenza contrattuale (o dalla conclusione dell'affidamento per subentro del gestore unico di ARO) l'intera banca dati relativa al monitoraggio dei conferimenti degli utenti in formato compatibile con il software e hardware in dotazione al comune. Al termine dell'appalto, l'aggiudicataria dovrà comunque trasmettere la suddetta banca dati aggiornata all'ultimo giorno di servizio.

L'aggiudicataria è tenuta inoltre a trasmettere anche i seguenti report:

- settimanalmente, entro il primo giorno lavorativo successivo, un report grafico in cui sono riportati i percorsi di spazzamento meccanico effettuati ogni giorno della settimana, derivanti dalle schermate del software gestionale della flotta mezzi impiegato dalla aggiudicataria;
- mensilmente, entro i primi 5 giorni lavorativi successivi, un prospetto riepilogativo dei servizi effettuati con una chiara tabella riportante le non conformità, se verificatesi, tra programmazione e consuntivazione dei servizi, con l'indicazione delle motivazioni e delle soluzioni adottate per rimuovere tali scostamenti;
- mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo, i dati, espressi in unità di peso omogenee, concernenti le singole frazioni di rifiuto raccolte. Per ogni frazione raccolta dovrà inoltre essere fornita documentazione sul conferimento; in particolare dovrà essere fornita copia dei formulari di identificazione del rifiuto (sia la prima copia che la quarta copia timbrata e firmata dal destinatario);
- entro il giorno 31 del mese di gennaio, in maniera analoga, deve essere consegnato il riepilogo dei dati relativi ai quantitativi di rifiuti raccolti nell'anno precedente, distinti per tipologia.

Il nastro operativo, il GOS e tutti i report suindicati dovranno essere trasmessi in forma elettronica su modello proposto dall'I.A. entro 10 giorni prima dell'avvio dei servizi e preventivamente approvato dal Comune.

Per l'esercizio della attività di vigilanza e controllo, il personale incaricato dal Comune può effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi di campioni, pesature in qualsiasi momento, anche senza preavviso. I predetti controlli possono essere eseguiti sul territorio del Comune e anche presso la sede operativa dell'appaltatore, sugli automezzi, sulle attrezzature e sui contenitori dallo stesso utilizzati, nonché sulla documentazione presente negli uffici dell'appaltatore.

Qualora vengano riscontrate negligenze e/o inadempienze da parte dell'appaltatore, il Comune provvederà ad inoltrare all'appaltatore comunicazione scritta (tramite PEC o a mano) corredata da tutti gli elementi utili alla contestazione del fatto (es. rapporti di servizio, verbali della Polizia Locale, rilevamenti fotografici e quant'altro): l'Appaltatore è tenuto a porvi rimedio entro il giorno lavorativo successivo o altra tempistica indicata dal Comune nella suddetta comunicazione.

Le segnalazioni di disservizi, effettuata nelle modalità sopra citate, oltre a costituire presupposto per l'eventuale applicazione delle penali previste dal presente capitolato, costituiscono provvedimento di "messa in mora". Il Comune si riserva pertanto il diritto di sospendere il pagamento delle fatture sino al completo e diligente adempimento dei servizi senza che ciò dia origine al maturare di interessi, ovvero nei casi più gravi, si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal presente Capitolato

Tempestivamente, e comunque non oltre le quarantotto ore successive, l'I.A. è tenuta a segnalare

all'Ufficio competente del Comune le inadempienze od irregolarità che si fossero verificate o si prevedessero nel servizio.

Le prestazioni attinenti i servizi contrattualmente previsti che l'I.A. non potesse eseguire per causa di forza maggiore o di terzi saranno definite nelle rispettive obbligazioni in contraddittorio con il Comune. Per eventuali contenziosi derivanti da tali circostanze si rinvia all'art. 26 del presente capitolato.

L'appaltatore è tenuto nel corso della gestione dei servizi ad effettuare azioni di controllo e verifica dei conferimenti, individuando gli utenti che non rispettino le corrette modalità di differenziazione e avviando, sulla base di una procedura appositamente definita nel progetto offerta, consistente nella applicazione di avvisi segnalanti le difformità riscontrate, una azione di informazione dell'utente sulle infrazioni rilevate e sulle sanzioni previste e, nei casi più gravi, una specifica segnalazione agli Uffici del Comune.

Inoltre affinché i risultati ottenuti dai servizi oggetto di appalto siano consoni agli obiettivi prefissati il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati dovrà essere affiancato da un servizio di monitoraggio che permetta di evidenziare eventuali anomalie del servizio e di procedere tempestivamente con le correzioni necessarie.

Per ottenere risultati significativi le suddette campagne di monitoraggio, l'appaltatore ha l'onere di:

- effettuare, trimestralmente un'analisi merceologica su una delle frazioni oggetto di raccolta (frazione secca indifferenziata, Carta/cartone, plastica/metalli, vetro, forsu), indicata dalla Direzione per l'esecuzione o dalla stazione appaltante, secondo modalità e metodiche ufficiali individuate dall'appaltatore e comunicate al Comune prima dell'avvio del servizio

- effettuare semestralmente indagini sui livelli di soddisfazione degli utenti e sugli standard di qualità percepiti.

L'I.A. deve comunque garantire inoltre il sistema di controllo del servizio e degli utenti previsto a base gara (in conformità ai requisiti prestazionali del presente capitolato e del progetto a base gara) anche mediante la realizzazione e l'utilizzo, fin dall'avvio del servizio, del sistema automatico di gestione dei dati relativi ai servizi di cui al punto 4.4.5 dell'Allegato I ("criteri ambientali minimi per la gestione dei rifiuti urbani") al D.M. 13/02/2014.

L'I.A. deve garantire inoltre la fornitura dei Rapporti periodici di servizio di cui al punto 4.4.7 e della relazione di cui al punto 4.4.8 dell'Allegato I ("criteri ambientali minimi per la gestione dei rifiuti urbani") al D.M. 13/02/2014.

ART. 11 – Pronto intervento straordinario

Almeno tre addetti ai servizi, nel turno dalle ore 6,00 alle ore 18,00 dovranno essere dotati di telefono cellulare portatile, così che siano in grado di intervenire prontamente a fronte di segnalazioni operative coordinate tra la Ditta e la Direzione di Esecuzione del Contratto.

La aggiudicataria, in aggiunta agli interventi ordinari di pronto intervento per raccolta siringhe, carcasse animali, per raccolta di RSU abbandonati, deve garantire un servizio di pronto intervento straordinario che assicuri la possibilità di interventi con personale e mezzi ed attrezzature per quanto richiesto dalle circostanze. L'intervento dovrà essere eseguito entro 12 ore dalla segnalazione, nel caso ciò non fosse tecnicamente possibile, la I.A. è tenuta a segnalare ed interdire l'area interessata. Le segnalazioni riguarderanno l'espletamento di servizi eccezionali connessi alla eliminazione di pericoli per la pubblica igiene, quali rimozione di rifiuti di qualsiasi genere abbandonati su aree pubbliche o di altre eventualità che a giudizio insindacabile dell'ente appaltante richiedano un pronto intervento. Il corrispettivo per l'espletamento del servizio sarà fissato tramite accordo tra il settore tecnico della aggiudicataria ed il Responsabile del procedimento dell'Ente Appaltante.

ART. 12 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, l'I.A. avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto, quali ad esempio quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto.

In particolare si richiama l'osservanza del D.Lgs. 152/06 e del Regolamento comunale per la disciplina del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e del Regolamento per l'applicazione della TARI. L'I.A. sarà tenuta a rispettare anche ogni provvedimento nazionale, regionale o provinciale che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'I.A. sarà tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dal responsabile del controllo del servizio individuato dal Comune, all'uopo designato al controllo dei servizi.

ART. 13 – Garanzia definitiva

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto o previsti negli atti da esso richiamati e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, deve prestare apposita garanzia, denominata "garanzia definitiva" in conformità all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante avrà diritto di avvalersi della suddetta cauzione.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti.

La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi di legge.

La garanzia deve essere reintegrata, nella misura legale, ogni qualvolta la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.iii. Vale quanto specificato inoltre al punto 11.11. del disciplinare di gara per i RTI e consorzi.

ART. 14 – Relazione economica offerta

Le concorrenti dovranno allegare alla propria offerta economica, con le modalità specificate nel disciplinare di gara, una Relazione economica.

La relazione economica dovrà contenere la descrizione particolareggiata dei costi che concorrono alla formazione dell'offerta economica relativa ai servizi a corpo di cui alla lettera A) del seguente art.15, al netto dei costi per la sicurezza rischi da interferenza non soggetti al ribasso di cui alla lettera B), specificando in particolare, quanto segue:

- il quadro economico generale su base annua e relativo ai 24 mesi di appalto;
- l'analisi economica dei servizi con indicazioni relative alle seguenti voci di costo:

- a) personale;
- b) investimenti ed ammortamenti;
- c) gestione mezzi ed attrezzature;
- d) altri oneri di gestione;
- e) utile aziendale.

Dalla stessa relazione dovrà pertanto essere chiaro il canone annuo complessivo offerto e quello relativo a 24 mesi, inclusi i costi per la sicurezza rischi da interferenza non soggetti al ribasso.

In particolare dovrà essere esplicitato il personale (annuale ed eventuale stagionale) che verrà impiegato, gli investimenti ed ammortamenti previsti (ovvero numero e tipologia di automezzi ed attrezzature, etc.), con indicazione dei costi unitari, dei relativi costi di gestione e l'utile aziendale. Inoltre, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, a cura dell'Amministrazione Comunale, la Relazione Economica di cui al presente articolo esplicherà in maniera puntuale l'ammontare dei singoli servizi rientranti all'interno del perimetro gestionale dei servizi e dei servizi esterni al suddetto perimetro gestionale come definito all'art. 1 comma 2 della Deliberazione 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 dell'Autorità per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

All'interno della suddetta relazione economica dovrà essere spiegato anche un "piano di assorbimento" in cui siano illustrate le modalità di applicazione della clausola sociale, così come esplicitata nell'art. 32 del presente capitolato, con riferimento al numero dei lavoratori ed al relativo trattamento economico.

In particolare, ai fini dei conteggi e delle valutazioni necessarie alla determinazione del prezzo offerto, da riportare nel dettaglio nella Relazione economica di cui al presente articolo, che costituirà parte integrante della documentazione di gara e utilizzabile per il computo del valore dei beni (attrezzature durevoli) da trasferire all'eventuale soggetto subentrante allo scadere dell'appalto, la concorrente dovrà tenere conto nel calcolo del costo fisso dei beni da acquisire di una vita utile di cinque anni e di un interesse passivo al massimo del 4%. Le quote annuali di costo da riportare nel conto economico di gestione della Relazione Economica di gara, di cui al presente Capitolato speciale di appalto, dovranno inoltre essere stimate considerando il capitale investito in mezzi ed attrezzature durevoli secondo il metodo a rate costanti (o "metodo francese") ed ipotizzando un valore residuo dei beni pari a zero. Resta inteso che allo scadere dell'appalto o in caso di cessione anticipata con subentro del gestore di ambito o al termine dell'eventuale periodo di estensione dell'appalto i beni strumentali (attrezzature durevoli) saranno acquisiti dal soggetto subentrante che riconoscerà all'aggiudicatario, nel caso in cui dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione dell'appalto siano trascorsi meno di cinque anni, un importo corrispondente al valore residuo dei beni, così come desumibile dal predetto quadro economico che lo stesso aggiudicatario avrà esposto nella Relazione economica a corredo della propria offerta.

L'elenco delle attrezzature durevoli oggetto di trasferimento oneroso al soggetto subentrante è quello riportato nel Piano industriale dei servizi di raccolta e spazzamento e altri complementari per il Comune di Andria (BT), all'interno del DIMENSIONAMENTO TECNICO ECONOMICO DEI SERVIZI, capitolo 3. "ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO", punto 3.1 Attrezzature per la raccolta delle differenti frazioni di rifiuto. Il numero è quello derivante dal dimensionamento svolto dalla concorrente aggiudicataria.

Tale relazione sarà utilizzata dalla stazione appaltante ex post, nel caso in cui l'offerta presenti dubbi di anomalia ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

Tale relazione sarà utilizzata anche per le ulteriori finalità individuate nel presente capitolato

speciale di appalto.

ART. 15 - Corrispettivo contrattuale

15.1 Importo complessivo dell'appalto, riferito al periodo di mesi 24 (ventiquattro): € 21.923.676,78 (euro ventunomilioninovecentoventitremilaseicentosestantasei/78) iva esclusa (come specificato di seguito), di cui:

A) importo servizi soggetto a ribasso	€ 21.879.676,78
B) oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso	€ 44.000,00
C) importo complessivo a base d'asta	€ 21.923.676,78

Il relativo importo complessivo annuo dell'appalto è di Euro 10.961.838,39 di cui:

- € 10.939.838,39 per importo annuo servizi soggetto a ribasso, comprensivo di € 6.996.562,19 per costo della manodopera;
- € 22.000 per oneri annui sicurezza rischi da interferenza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 7 del capitolato speciale d'appalto, l'importo relativo all'opzione di "proroga tecnica" di 6 mesi è pari a Euro 5.955.181,44 iva esclusa, di cui:

A) importo servizi soggetto allo stesso ribasso offerto in sede di offerta dalla aggiudicataria <i>di cui per costo della manodopera € 3.498.281,09</i>	€ 5.944.181,44
B) oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso	€ 11.000,00
C) importo complessivo	€ 5.955.181,44

Tutti gli importi, di cui al presente articolo, sono da intendersi IVA esclusa.

15.2 Il corrispettivo contrattuale per i servizi oggetto del presente capitolato è costituito dall'importo risultante dalla applicazione del ribasso d'asta dell'offerta economica oggetto di aggiudicazione all'importo per i servizi soggetti a ribasso per la durata di 24 mesi, cui si aggiungono gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso.

Il corrispettivo contrattuale si intende remunerativo di tutte le obbligazioni contrattuali, ivi comprese le quote di ammortamento degli investimenti per l'acquisizione di attrezzature, mezzi, opere, etc. necessarie alla esecuzione dell'appalto, così come specificato all'art.1 del presente capitolato

L'importo per i servizi di cui alla lettera A) non è comprensivo dei costi di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti che restano a carico della amministrazione comunale, così come specificato all'art. 2 del capitolato speciale di appalto.

I proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza di convenzioni sottoscritte tra il Comune ed i Consorzi di filiera o acquisiti a qualsiasi altro titolo, spettano al Comune.

Per tutto quanto non espressamente indicato, tutti gli oneri, i costi e qualunque altra spesa annessa e connessa con la prestazione del servizio oggetto di affidamento si intende a carico dell'affidataria e compensata con il corrispettivo contrattuale.

ART. 16 – Pagamenti e tracciabilità dei pagamenti

Il corrispettivo contrattuale, comprensivo degli oneri finanziari, è corrisposto in rate mensili posticipate, da pagarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, tramite mandati di pagamento - preceduti da formale liquidazione - a favore dell'I.A. La fattura dovrà essere emessa da parte dell'I.A. entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Ciascuna fattura dovrà contenere altresì il riferimento al Contratto di appalto cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa al comune con le modalità previste dalla vigente normativa in merito alla fatturazione alla Pubblica Amministrazione.

La liquidazione della fattura è subordinata al previo formale accertamento da parte del Direttore di esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché della regolarità contributiva e dell'assenza di altre cause ostative previste dalle norme in materia di pagamenti da parte della pubblica amministrazione.

I resoconti, etc. presentati dall'appaltatore ai sensi dell'art. 10 del presente capitolato e su richiesta della DEC e del Responsabile del servizio costituiscono elemento essenziale per le valutazioni del Comune ai fini della liquidazione delle fatture emesse dall'appaltatore.

Il Comune non pagherà quelle prestazioni che da indagini, verifiche e controlli effettuati risultano non eseguiti.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno diritto all'I.A. di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto. Ciò premesso, nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili alla Amministrazione comunale l'I.A. avrà diritto agli interessi come stabilito dalla normativa vigente (D.Lgs. 231/02 e s.m.i.).

Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte del Comune.

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra il Comune e l'I.A.

Nel caso di contestazione il Comune provvederà alla liquidazione della fattura previa definizione della contestazione.

Nel caso di "proroga tecnica" l'eventuale proroga del servizio avverrà agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, fermo restando che il corrispettivo sarà rimodulato, tenendo conto della eventuale stagionalità di alcuni servizi, sulla base delle attività previste.

Ai sensi dell'art. 1260, comma 2 del Codice Civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune. Le cessioni dei crediti possono essere effettuate ai sensi dell'art. 106 del D.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. e della normativa vigente in materia.

L'appaltatore assume inoltre gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.m.ii.. Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane spa, il contratto è risolto di diritto automaticamente. Il Comune verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e alle forniture di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 136/2010 ss.m.ii. sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 136/2010 e ss.mm.ii.

ART. 17 - Condizioni della rete stradale e condizioni meteorologiche

Tutti i servizi e gli interventi oggetto del presente appalto, dovranno essere condotti comunque indipendentemente dalle condizioni della rete stradale, sia essa asfaltata o non asfaltata, oppure che la suddetta sia per qualsiasi motivo o durata, anche parzialmente, percorribile con difficoltà. Non costituirà motivo di ritardo nell'effettuazione dei servizi oggetto dell'appalto o di richiesta di maggiori compensi od indennizzi il cambiamento di percorso dei veicoli dovuto a lavori sulla rete stradale o altro. Non costituiscono motivo di ritardo o mancata effettuazione dei servizi di cui al presente appalto, le avverse condizioni meteorologiche salvo i casi di forza maggiore o qualora sussistano oggettive condizioni di pericolo per gli addetti ai servizi o gravi danni ai veicoli dell'Impresa affidataria.

ART. 18 - Variazione del corrispettivo contrattuale

A partire dal secondo anno, il canone annuo di aggiudicazione dei servizi, oggetto del presente appalto, è assoggettato alla revisione periodica del prezzo a seguito della inflazione, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

La revisione del corrispettivo sarà determinata:

- a) per il personale: variazione, con riferimento alle tabelle ministeriali valide alla data dell'offerta, del costo medio di un operaio di 3° livello e di un operaio di 2° livello stabilita dal C.C.N.L., con incidenza del 60% sul corrispettivo del servizio;
- b) per il costo di esercizio degli automezzi: variazione, con riferimento alla data dell'offerta, degli indici generali dei prezzi Istat, voce "prezzi al consumo – trasporto", con incidenza del 30% sul corrispettivo del servizio;
- c) per il costo dei materiali di consumo: variazione, con riferimento alla data dell'offerta, degli indici generali dei prezzi Istat, voce "prezzi al consumo – altri beni e servizi", con incidenza del 10% sul corrispettivo del servizio.

Si procederà alla revisione a partire dal primo giorno dell'anno successivo alla data di avvio del servizio.

ART. 19 - Disciplina del subappalto

In ordine al subappalto si richiama espressamente quanto previsto dalla normativa in vigore (art. 105 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.).

In ogni caso l'intenzione di procedere a subappalto di uno o più servizi o prestazioni oggetto del presente Capitolato, dovrà essere esplicitamente indicata in sede di presentazione dell'offerta, pena la non possibilità di ricorrervi.

Il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30 % dell'importo totale dell'appalto.

Il subappalto deve essere espressamente autorizzato dalla stazione appaltante con specifico provvedimento, previa verifica del possesso, in capo alla impresa/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti dell'impresa aggiudicataria proporzionati alla quota di servizi da subappaltare e sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss..mm.ii.). L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

L'appaltatore resta, in ogni caso responsabile nei confronti del Comune dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal capitolato.

Per quanto riguarda il pagamento dei servizi eseguiti dai subappaltatori, è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere al Comune, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essa corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora

L'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e/o del cottimista nei casi disciplinati dall'art. 105 co. 13 del Codice.

Sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, le imprese subcontraenti debbono predisporre il proprio piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, sotto il coordinamento dell'Appaltatore che ne deve assicurare la coerenza complessiva e con il proprio piano di sicurezza. Copia del piano è trasmessa, prima dell'inizio delle prestazioni, all'Appaltante e il piano stesso è tenuto a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive.

L'Appaltatore deve praticare, per i lavori, le opere ed i servizi affidati in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

ART. 20 – Obiettivi di RD e relative penalità

Gli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere attraverso questo appalto sono:

- un sistema di sensibilizzazione delle utenze che si basi sul principio della migliore conoscenza dei comportamenti per la partecipazione diffusa al raggiungimento degli obiettivi di progetto;
- una maggiore efficienza, efficacia ed economicità sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia;
- il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, ed a livello qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al riciclo;
- un sistema di relazioni con l'I.A. che si basi sul principio della responsabilità condivisa e della continua collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti.

In particolare l'Impresa dovrà garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di materiale avviato al riciclo (Dir. 2008/98/CE; Dec. CE 2011/753/UE) di cui alla seguente tabella:

SCADENZA (mesi dall'avvio nuovo servizio)	Obiettivi *	
	Raccolta differenziata	Avvio al riciclo
Dall'avvio del servizio al termine del 3° mese dall'avvio del servizio	65%	50%
A partire dal 4° mese dall'avvio del servizio	70%	50%

* Fatte salve modifiche alla normativa vigente

Per il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata è applicata la formula indicata dalle disposizioni normative vigenti della Regione Puglia.

L'obiettivo del 70 % di raccolta differenziata di cui al presente articolo dovrà essere raggiunto entro n. 3 (tre) mesi dall'avvio del servizio e mantenuto per l'intero periodo di affidamento del servizio di cui al presente capitolato.

L'appaltatore assume l'obbligo di porre in atto quanto necessario per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata specificati nel presente capitolato speciale. La ditta, per quanto previsto nel presente capitolato, si impegna a praticare le c.d. Best Practices presenti nel Programma Regionale della Produzione di Rifiuti, allegato al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (Parte II - 01 Programma sulla riduzione della produzione dei rifiuti).

Qualora il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al presente articolo sia imputabile all'appaltatore, per accertata responsabilità propria, lo stesso sarà soggetto (a partire dal 4° mese dall'avvio del servizio) ad una penale pari allo 0,5% del canone mensile, per ogni punto percentuale in meno, rispetto all'obiettivo fissato, come esemplificato di seguito:

- 69 % di RD: penale dello 0,5% del canone mensile;
- 68 % di RD: penale dell'1% del canone mensile
- 67 % di RD: penale dell'1,5% del canone mensile
- 66 % di RD: penale del 2% del canone mensile
- 65% di RD: penale del 2,5% del canone mensile
- ecc...

La verifica tra i risultati raggiunti e gli obiettivi prefissati verrà condotta mensilmente e l'eventuale penale verrà detratta dal canone da corrispondersi nel successivo mese.

ART. 21 – Trasporto e smaltimento/trattamento dei rifiuti

La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente.

Il servizio non comprende il prelevamento e il trasporto di materiali diversi dai Rifiuti Urbani ed Assimilati.

Trasporto e destinazione del secco residuo (indifferenziato) e rifiuti da spazzamento

La destinazione sarà quella imposta dal Comune, o da altro ente preposto, in conformità a quanto specificato all'art. 2 del presente capitolato.

I rifiuti solidi urbani ed assimilati, rivenienti dalle attività in oggetto, raccolti in maniera indifferenziata, così come i rifiuti da spazzamento rimangono di proprietà del Comune che ne sostiene i relativi costi di smaltimento/recupero/trattamento.

Trasporto e destinazione della frazione organica e degli sfalci verdi e potature

La destinazione sarà quella individuata dal Comune, dall'AGER o da altro ente preposto, in conformità a quanto specificato all'art.2 del presente capitolato.

La frazione organica, sfalci verdi e potature riveniente dalle attività in oggetto, raccolta in maniera differenziata rimane di proprietà del Comune che ne sostiene i relativi costi di trattamento/recupero.

Trasporto e avvio a recupero delle frazioni secche oggetto di raccolta differenziata e selettiva

Le frazioni secche oggetto di raccolta differenziata e di raccolta selettiva dovranno essere avviate agli impianti di trattamento/recupero individuati dal Comune, dall'AGER o da altri enti preposti, in conformità a quanto specificato all'art. 2 del presente capitolato.

Per quanto riguarda i corrispettivi, l'Amministrazione Comunale avrà diritto al 100% dei corrispettivi dovuti da parte dei Consorzi di Filiera secondo l'accordo nazionale e specifico regionale a acquisiti a qualsiasi altro titolo.

Per il vetro vige il divieto di utilizzo di mezzi compattanti onde evitare la frantumazione del materiale raccolto, salvo diversa indicazione ed esplicita autorizzazione dell'impianto di destinazione.

Trasporto e conferimento degli altri rifiuti non compresi nei punti precedenti

Gli oneri di trattamento/recupero/smaltimento derivanti dall'espletamento di altre attività connesse alle attività di cui al presente appalto (ad esempio acque di lavaggio di attrezzature ed aree, percolati prodotti dai rifiuti, etc.) sono a carico dell'Appaltatore, presso impianti di recupero/trattamento/smaltimento individuati dall'Appaltatore.

ART. 22 – Carta dei servizi

L'appaltatore dovrà redigere la propria carta dei servizi. Essa deve enunciare le regole di organizzazione e di erogazione dei servizi, stabilire i livelli di qualità delle prestazioni e individuare gli strumenti messi a disposizione degli utenti per le comunicazioni con l'appaltatore e con il Comune, anche con riguardo alla presentazione di eventuali reclami o segnalazione di disservizi.

La carta deve rappresentare quindi un irrinunciabile elemento di trasparenza nel rapporto con i cittadini. Essa deve contenere disposizioni in merito alla qualità dei servizi pubblici, alle condizioni di tutela degli utenti, nonché alle procedure di indennizzo per il mancato rispetto dei livelli qualitativi previsti.

L'appaltatore deve eseguire il servizio conformemente a quanto previsto dal presente capitolato, compresi i suoi allegati e dalla normativa vigente.

La carta dei servizi deve essere elaborata dall'appaltatore con contenuti semplici e chiari e al tempo stesso, precisi e completi, non tralasciando la particolare cura della presentazione grafica.

Essa deve comprendere almeno i seguenti argomenti:

- a) Validità e diffusione della carta;
- b) Profilo aziendale;
- c) Principi fondamentali;
- d) Standard di qualità del servizio;
- e) Raccolta dei rifiuti indifferenziati;
- f) Raccolta dei rifiuti differenziati;
- g) Servizi di igiene urbana;
- h) Comportamento del personale;
- i) Tutela dell'utente e procedure di reclamo e di rimedio;
- j) Valutazione del grado di soddisfazione dell'utente.

Il documento deve essere prodotto dall'appaltatore in un formato concordato preventivamente con il Comune, in numero adeguato a raggiungere tutte le utenze servite, composto da un numero di pagine adeguato e impaginato in quadricromia. Il testo deve essere corredato di immagini per rendere chiari e più facilmente percepibili i concetti espressi.

L'appaltatore è tenuto, oltre che alla fornitura della carta dei servizi, anche alla sua distribuzione al Comune e alle utenze.

L'appaltatore deve altresì produrre una versione della carta dei servizi in formato elettronico universale pdf, con una versione idonea alla stampa per eventuali ristampe a carico del Comune e una destinata alla diffusione via internet sul sito web del Comune e dell'appaltatore al fine di garantire la massima diffusione dei contenuti del documento, così come previsto dalla legge.

In caso di variazioni apportate ai servizi, in conformità a quanto specificato all'art. 5 del presente capitolato, che implicino modifiche alla carta dei servizi, spetta all'appaltatore produrre anche il nuovo documento ed a garantirne la diffusione, con le modalità sopra specificate.

ART. 23 - Penalità

In caso di inadempienze dagli obblighi contrattuali assunti, e per infrazioni nella esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato, la Ditta Aggiudicataria sarà passibile di sanzioni (variabili in relazione alla gravità e recidiva) con ammende da applicarsi, previa contestazione per iscritto

delle infrazioni e/o disservizi ed esame delle controdeduzioni, da presentarsi entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica della contestazione. L'esame delle controdeduzioni da parte del Comune dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica delle stesse.

Qualora le controdeduzioni non siano presentate entro il termine predetto, si intenderà riconosciuta ed accettata la contestazione ed il Comune applicherà le conseguenti penali.

Alla applicazione delle penali si procede anche quando, a insindacabile e incensurabile giudizio del Comune, le controdeduzioni dell'appaltatore non consentono di escludere la sua responsabilità.

Qualora la sanzione stabilita a titolo di penale, anche cumulativamente intesa, sia superiore al 10% dell'importo contrattuale annuale è facoltà della stazione appaltante risolvere il contratto stipulato.

In particolare sono previste le seguenti penali:

- per la mancata esecuzione della raccolta rifiuti e svuotamento contenitori di una via, piazza in tutto o in parte nei giorni stabiliti: € 250 per cont./giorno;
- per una ritardata e trascurata raccolta rifiuti e svuotamento contenitori di una via, piazza in tutto o in parte nei giorni stabiliti: € 125 per cont./giorno;
- per la mancata esecuzione del servizio di spazzamento, per ogni zona: € 180;
- per ogni ritardata o incompleta esecuzione del servizio di spazzamento, per ogni zona: € 100;
- Per mancata apertura del CCR per ogni ora € 500;
- per ogni inadempienza alle cautele igieniche e di decoro nello svolgimento del servizio: € 100;
- per riscontrato traboccamento dei contenitori, o deposito a terra dovuto al mancato rispetto della frequenza del ritiro: € 100 per cont./giorno;
- per mancata sostituzione dei mezzi (inutilizzabili per qualsiasi motivo) prescritti nell'espletamento dei servizi da 100 a 250 €/giorno;
- per il mancato allestimento o funzionamento del sistema di localizzazione satellitare GPS sui mezzi 250 €/giorno per ogni mezzo;
- per il mancato allestimento o funzionamento del sistema informatizzato di gestione dei conferimenti all'interno del CCR al CCR 500 €/giorno;
- per il mancato allestimento o funzionamento del sistema informatizzato automatico di gestione dei servizi 1000 €/giorno
- per qualsiasi altra violazione di patti contrattuali o negligenza nella gestione del servizio non espressamente indicati nel presente articolo potrà essere applicata una penalità da 150 a 2500 €/cad a seconda della gravità;

Nel caso di recidiva, nel termine di uno stesso mese, le penalità sono raddoppiate.

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire la prestazione non effettuata entro lo stesso giorno della contestazione, se ancora possibile, oppure nella giornata immediatamente successiva, previa segnalazione scritta al Comune o secondo altra tempistica indicata dal Comune con successivo riscontro al Comune dell'avvenuto recupero

L'eventuale intervento tardivo dell'I.A., volto a sanare il disservizio, non annulla la constatazione del disservizio e quindi la decurtazione e la proposta della penalità.

L'ammontare della penalità non contestata o applicata al termine del contraddittorio sarà trattenuta dal Comune dal corrispettivo posto in pagamento, sulla prima rata utile del corrispettivo in pagamento, dal quale saranno in ogni caso detratti i corrispettivi per le prestazioni non eseguite.

L'applicazione della decurtazione e della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre formule di tutela.

Il Comune potrà, ai sensi dell'art. 1382 C.C., richiedere alla Ditta Aggiudicataria il risarcimento degli

ulteriori danni subiti in conseguenza dell'inadempimento o del tardivo adempimento delle proprie obbligazioni.

L'appaltatore assume l'obbligo di porre in atto quanto necessario per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata specificati nel presente capitolato speciale. In caso di mancato raggiungimento saranno applicate le penalità previste dall'art. 20 del presente capitolato.

ART. 24 - Esecuzione d'ufficio

Il Comune potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora l'I.A., regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi entro le 24 ore successive all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali. In tal caso il Comune, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 20 e 23 del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, le attività necessarie per il regolare andamento del servizio. In tal caso il Comune si rivale, per le spese sostenute e per i danni subiti e conseguenti sull'appaltatore con recupero delle somme mediante trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza e su quelli successivi fino alla completa estinzione del credito.

E' fatto salvo il diritto di escutere la cauzione definitiva.

ART. 25 - Risoluzione del contratto di servizio

Il Comune, oltre che per le ipotesi disciplinate dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., o per le altre ipotesi indicate nel presente capitolato, potrà richiedere in qualsiasi momento la risoluzione anticipata del contratto, per comprovati inadempimenti dell'appaltatore e qualora si verificano fatti che, a giudizio del Comune, rendano impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.:

- il ritardo nell'avvio dei servizi che ecceda i 10 giorni dalla data di avvio del servizio di cui al relativo verbale sottoscritto dall'appaltatore e dalla Direzione per l'esecuzione del contratto individuato dal Comune;
- la sospensione del servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore, esclusi casi di forza maggiore;
- la mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine fissato, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzate a seguito di diffida formale;
- il conferimento improprio di rifiuti differenziati recuperabili;
- qualora l'adempimento delle obbligazioni previste dal presente capitolato comporti l'applicazione delle penali di cui all'art. 23, anche cumulativamente intese, per un importo superiore al 10% del valore contrattuale annuale;
- gravi irregolarità o mancanze riscontrate nella esecuzione delle prestazioni che abbiano arrecato o possono arrecare danno Comune;
- abituale inadempienza o negligenza nello svolgimento delle prestazioni, qualora la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettano il regolare svolgimento delle prestazioni stesse;
- la decadenza o revoca dell'iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale gestori ambientali;
- la perdita di uno o più requisiti soggettivi o oggettivi necessari per il mantenimento dell'iscrizione allo stesso o mancato rinnovo dell'iscrizione;
- accertata inadempienza verso il personale o gli istituti previdenziali e assistenziali;
- la cessione totale o parziale del contratto;
- il subappalto in violazione di quanto previsto dall'art. 19;
- la mancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell'appaltatore di cui all'art. 41;

- il mancato rispetto del diniego della autorizzazione alle modificazioni soggettive dell'appaltatore di cui all'art. 41;
- il mancato mantenimento del deposito cauzionale per tutto il periodo di validità del Contratto, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
- l'aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;

Per le ipotesi di cui sopra la risoluzione del contratto opera di diritto non appena il Comune dichiara all'appaltatore che intende avvalersi della clausola risolutiva.

Costituiscono gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali le seguenti ipotesi:

- l'appaltatore non si conforma, entro il termine fissato, alla intimidazione di porre rimedio a negligenze o a inadempimenti contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto;
- l'appaltatore rifiuta o trascura di eseguire le disposizioni di servizio impartite;
- reiterati inadempimenti anche non gravi delle obbligazioni assunte dall'appaltatore.

In tali casi il Responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Per le ipotesi di cui sopra, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, il Comune può intimare, per iscritto, all'Appaltatore di adempiere le obbligazioni entro 15 giorni. Trascorso tale termine, senza che lo stesso abbia provveduto, il contratto si intende senz'altro risolto.

La risoluzione del contratto è disposta dal Comune mediante apposito provvedimento.

Nel caso di risoluzione del contratto, il Comune:

- 1) si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa della risoluzione stessa;
- 2) incamera la garanzia fideiussoria, senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento dei maggiori danni e per il rimborso delle maggiori spese;
- 3) può avvalersi dell'organizzazione dell'appaltatore per la continuazione delle prestazioni, mediante amministrazione diretta o attraverso altro assunto e ciò fintantoché non sia possibile provvedere in altro modo.

Eventuali mancate contestazioni o atti di tolleranza di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore non possono essere intesi come rinuncia del Comune ad avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo o di esigere le penali di cui all'art. 23.

ART. 26 - Controversie

Per la definizione di eventuali controversie, derivanti dall'esecuzione del contratto, dovranno essere applicati gli istituti previsti dalla Parte VI, Titolo I, Contenzioso - del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e s.m.i., con esclusione della competenza arbitrale di cui all'art. 209 del citato Decreto.

Qualora la controversia non venga composta secondo le procedure di cui sopra, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente per territorio, avendo a riferimento la provincia di Barletta-Andria-Trani.

ART. 27 - Spese

Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico dell'I.A. Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del contratto. Qualora nel corso del contratto venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

Le spese riguardanti la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del bando di gara sono rimborsate alla stazione appaltante e Centrale Unica di committenza AGER dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, secondo le modalità stabilite per il periodo transitorio dall'art. 216

co. 11 del Codice.

TITOLO II - ONERI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

ART. 28 – Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi con la massima regolarità e puntualità, nonché con la diligenza richiesta per assicurare le migliori condizioni di protezione dell'ambiente e della salute pubblica e di fruibilità da parte degli utenti.

Saranno a carico dell'appaltatore i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- eseguire i servizi oggetto dell'appalto in nome proprio, con organizzazione del personale necessari e con gestione a proprio rischio;
- avviare il servizio senza avanzare alcun onere economico o richiesta di risarcimento nei confronti del Comune o di terzi, per eventuali attività non svolte dalla impresa uscente o dal Comune o per eventuale maggior carico di lavoro per il raggiungimento nei tempi previsti dal presente capitolato dello standard richiesto per il nuovo servizio;
- osservare tutte le direttive emanate dal Comune per l'espletamento dei servizi previsti dal Capitolato;
- svolgere i servizi previsti dall'appalto in qualsiasi condizione di traffico o condizioni climatiche avverse, salvo i casi di forza maggiore o qualora sussistano oggettive condizioni di pericolo per il personale addetto ai servizi o gravi danni ai veicoli dell'appaltatore, che dovranno essere adeguatamente documentati. I servizi devono essere eseguiti con cura e puntualità indipendentemente, inoltre, dalle condizioni della rete viaria, sia su strade asfaltate sia su quelle non asfaltate, anche se, per qualsiasi motivo risultassero percorribili con difficoltà;
- non costituiscono giustificazione per ritardi nell'esecuzione dei servizi o per la richiesta di maggiori compensi o indennità i cambiamenti di percorso dei veicoli per lavori sulle strade o per altri motivi;
- segnalare al Comune qualsiasi irregolarità, quali a titolo esemplificativo, abbandono di rifiuti, uso improprio dei contenitori e dei sacchi per la raccolta dei rifiuti, conferimento di rifiuti non assimilati agli urbani, altri conferimenti scorretti, etc., fornendo tutte le indicazioni possibili per l'individuazione dei contravventori e coadiuvando la Polizia Locale. L'impresa appaltatrice collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che esse saranno studiate e poste in atto dal Comune;
- istituire una pagina web dedicata al servizio il cui indirizzo deve essere adeguatamente pubblicizzato in tutto il territorio comunale, contenente le modalità e i tempi di erogazione, frequenze e calendario delle attività relative ai servizi di igiene urbana e le informazioni sulle corrette modalità di conferimento delle diverse frazioni di rifiuto, etc. come specificato anche all'art. 36 del presente Capitolato;
- fornire ed installare presso gli uffici comunali e le scuole primarie e secondarie, appositi cartelloni/targhe che informino il pubblico che il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto nel rispetto dei criteri ambientali minimi definiti con D.M. 13 febbraio 2014 e riportino i dati annuali relativi a produzione rifiuti, raccolta differenziata e descrizione dei rifiuti raccolti;
- la riparazione di eventuali guasti derivanti dalla esecuzione dei servizi oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti dovessero derivare;
- l'impresa appaltatrice non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme del presente capitolato speciale e della normativa vigente;
- ottenere i permessi di trasporto per l'accesso alle strade interessate da eventuali blocchi della circolazione;

- compilare i documenti che si dovessero rendere necessari per il trasporto dei rifiuti urbani nel rispetto della normativa vigente (FIR e/o schede SISTRI, registri di carico e scarico o altri documenti similari, come previsto dal D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.).

A tal proposito l'impresa appaltatrice ha l'obbligo di consegnare al Comune:

- le copie dei FIR
- e/o degli altri tipi di documenti di trasporto, come previsto dalla normativa vigente;
- entro il giorno 10 del mese successivo il riepilogo dei dati relativi ai quantitativi di rifiuti raccolti, distinti per tipologia;
- entro il giorno 31 del mese di gennaio il riepilogo dei dati relativi ai quantitativi di rifiuti raccolti nell'anno precedente, distinti per tipologia.

L'appaltatore, ai sensi del combinato disposto dall' art. 238 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. e dall'art. 8 del DPR n. 158/1999 e/o secondo le normative che dovessero essere successivamente emanate, collabora con il Comune, fornendo tutti i dati utili alla redazione del Piano Finanziario, con il fine dell'integrale copertura dei costi.

In particolare l'appaltatore è tenuto al puntuale rispetto di tutti gli adempimenti posti in capo ad esso dalla Deliberazione 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 dell'Autorità per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

L'appaltatore è tenuto a predisporre e fornire, sulla base dello Schema di Regolamento di gestione dei servizi predisposto a base gara e di eventuali modifiche preventivamente concordate con l'Ente Appaltante/Comune, per la competente approvazione, entro 60 giorni dall'avvio del servizio, il Regolamento comunale con le eventuali necessarie calibrazioni all'esecuzione del servizio derivanti dalla propria offerta tecnica. Eventuali modifiche ed integrazioni richieste dalla stazione appaltante/Comune non consentono di apportare modifiche all'importo contrattuale.

Oltre a quanto sopra dettagliato, l'appaltatore è tenuto ad aumentare, estendere o variare, a richiesta del Comune, i servizi indicati nel presente Capitolato, nei limiti della normativa vigente, a condizione che siano compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili. In tali circostanze si applicherà l'art. 106 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., tenuto conto di una dettagliata relazione tecnico economica prodotta dall'appaltatore ed approvata dal Comune, sulla base dell'elenco prezzi posto a base gara, cui sarà applicato il ribasso percentuale offerto dalla aggiudicataria in sede di offerta, nonché, per costi non riconducibili al suddetto elenco prezzi, sulla base degli elementi giustificativi contenuti nella Relazione economica di cui all'art. 14 del capitolato speciale di appalto e/o prezzari provinciali/regionali/nazionali, cui sarà applicato il ribasso percentuale offerto dalla aggiudicataria in sede di offerta.

ART. 29 - Responsabilità dell'Impresa Aggiudicataria

L'appaltatore è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento e cautela atti ad evitare rischi o danni a persone, animali e cose, nonché ad opere e servizi pubblici.

L'appaltatore si impegna a mantenere tutti i contatti con gli enti competenti in merito alla sicurezza e alla igiene del lavoro, quali Ispettorato del lavoro, INAIL, ASL, Vigili del Fuoco, etc. al fine di poter garantire il rispetto della legislazione vigente.

L'appaltatore solleva comunque, da ogni responsabilità civile e penale il Comune ed il personale eventualmente da esso preposto alla supervisione tecnica per qualunque danno a persone, animali o cose, durante l'intero periodo dell'appalto.

L'appaltatore è tenuto a contrarre e mantenere per tutta la durata del rapporto contrattuale e per sei mesi dalla sua cessazione, con Compagnie Assicuratrici di primaria importanza le polizze di seguito specificate, le quali dovranno dare copertura, nei casi in cui tale eventualità sia configurabile, anche ai danni per sinistri provocati da errori di conduzione o manutenzione, purché

la relativa responsabilità risalga, direttamente o indirettamente, all'appaltatore.

Nessun compenso è dovuto all'appaltatore per detti danni, intendendosi incluso negli oneri stabiliti per l'affidamento in gestione.

Ogni polizza dovrà prevedere la rinuncia ad agire in rivalsa verso il Comune.

Pertanto l'impresa dovrà contrarre e mantenere per tutta la durata del rapporto contrattuale e per sei mesi dalla sua cessazione, una o più polizze assicurative per ciascuna delle seguenti responsabilità civili:

- 1) **Verso terzi:** La polizza deve prevedere il risarcimento danni (capitale, interessi, spese) per i quali l'appaltatore sia chiamato a rispondere civilmente da terzi. La copertura assicurativa deve essere riferita a danni causati, nella esecuzione dell'appalto a persone (siano esse o meno addette alle prestazioni), cose, animali e estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'appaltatore, partecipano alla esecuzione del contratto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo complessivo annuo posto a base gara, per ogni sinistro;
- 2) **Verso il Comune.** La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dell'appalto. La polizza deve prevedere anche la copertura dei danni (capitale, interessi, spese) alle cose in consegna e custodia all'appaltatore compresi quelli conseguenti a incendio e furto. Il massimale per tale responsabilità non deve essere inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo complessivo annuo posto a base gara, per ogni sinistro;
- 3) **Verso prestatori di lavoro.** La polizza deve prevedere il risarcimento danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto ed essere estesa anche a danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'appaltatore, partecipano alla esecuzione del contratto. L'assicurazione dovrà coprire anche i danni causati da mezzi d'opera impiegati per lo svolgimento dei servizi, anche se essi non siano di proprietà dell'appaltatore. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo complessivo annuo posto a base gara, per ogni sinistro, per ciascun prestatore di lavoro;
- 4) **Per inquinamento.** La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi, spese) per i quali l'appaltatore sia chiamato a rispondere, causati nell'esecuzione dell'appalto. Ai fini della presente disposizione, per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualsiasi natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dai mezzi di movimentazione e trasporto dei rifiuti, o comunque nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. La copertura assicurativa deve essere estesa anche a danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'appaltatore, partecipano alla esecuzione del contratto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve essere inferiore ad al 20% (venti per cento) dell'importo complessivo annuo posto a base gara.

L'appaltatore resta unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai suddetti massimali, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattuali prescritti e che pertanto non limitano la possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che l'appaltatore ritenga connesso con i servizi.

Tutti i massimali assicurativi devono essere rivalutati annualmente in base all'indice FOI dell'ISTAT. L'impresa appaltatrice dovrà fornire al Comune copia delle suddette polizze assicurative prima della sottoscrizione del contratto.

Eventuali sanzioni che il Comune dovesse subire per furti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio, sia riguardo gli aspetti burocratici/amministrativi sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'appaltatore, danno diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore. In tal caso il Comune informerà dell'atto contestato e dell'eventuale sanzione l'appaltatore affinché lo stesso possa intervenire, avendovi interesse, presso le autorità competenti.

Il diritto di rivalsa da parte del Comune, comprensivo di ogni eventuale onere accessorio sostenuto, verrà attuato qualora l'appaltatore non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.

Ad integrazione degli obblighi già previsti nel presente capitolato, l'I.A. è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. notifica del domicilio dell'appaltatore. L'appaltatore è tenuto ad eleggere domicilio speciale per l'appalto e a comunicarlo al Comune, prima dell'avvio del servizio e comunque al momento della sottoscrizione del contratto, indicando indirizzo, telefono, fax, posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata. Al domicilio eletto dall'appaltatore saranno recapitate tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del contratto;
2. consegna, prima dell'avvio del servizio e comunque al momento della sottoscrizione del contratto, del documento riportante l'organigramma funzionale aziendale, sottoscritto dall'Appaltatore sotto la propria responsabilità, dal quale si evince la presenza ed il conferimento d'incarico per tutte le figure normativamente previste ai sensi del D.lgs. 81/2008, comprensivi di nominativi e di recapiti e documento, sottoscritto dall'Appaltatore sotto la propria responsabilità, dal quale si evincono anche tutte le attività conferite all'esterno, riguardanti la materia;
3. l'I.A. dovrà indicare, prima dell'avvio del servizio e comunque al momento della sottoscrizione del contratto, il nominativo di un responsabile del contratto da lei designato, in possesso di idonei requisiti di professionalità ed esperienza, dotato di potere decisionale ai massimi livelli, al quale il comune potrà far riferimento per qualsiasi motivo, tutti i giorni esclusi i festivi, dalle ore 6.00 alle ore 22.00; per tale motivo il Responsabile deve essere contattabile dal Comune tramite telefono fisso, telefono mobile, posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata.

Al Responsabile competono le responsabilità dell'organizzazione e della gestione delle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché delle Comunicazioni al Comune relative alla loro esecuzione.

Il Responsabile deve avere piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall'appaltatore ed essere munito dei necessari poteri per la gestione delle prestazioni e per la piena rappresentanza dell'appaltatore.

Prima dell'avvio del servizio e comunque al momento della sottoscrizione del contratto l'appaltatore consegna al Comune gli atti di nomina del Responsabile e di conferimento allo stesso dei poteri di rappresentanza.

In caso di impedimento o di assenza del Responsabile, l'appaltatore è tenuto a nominare un sostituto e a notificarne il nominativo e i recapiti al Comune.

Il Responsabile deve dare adeguate, complete ed esaustive istruzioni, informazioni e conoscenze al personale per la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni. Egli deve controllare che le prestazioni siano esattamente adempiute e adottare ogni provvedimento e azione all'uopo necessari.

In caso di comprovata inidoneità del Responsabile, previa formale argomentata contestazione e richiesta scritta del Comune, lo stesso dovrà essere sostituito entro 10 giorni dalla richiesta, fatta salva la facoltà dell'appaltatore di produrre proprie controdeduzioni entro cinque giorni.

Le eventuali controdeduzioni saranno valutate dal Comune, al cui insindacabile giudizio l'appaltatore è tenuto ad adeguarsi.

4. disporre di mezzi, attrezzature, materiale di consumo e dell'organico sufficienti ed idonei a garantire il corretto espletamento di tutti i servizi secondo quanto previsto dalla relazione tecnica allegata al presente capitolato e dalla offerta tecnica della aggiudicataria;
5. nel caso di guasto di un mezzo, l'I.A. dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del servizio provvedendo, se del caso, alla sua sostituzione immediata;
6. sulle attrezzature, mezzi fissi e mobili dovranno essere apposte scritte e disegni, concordati con il Comune, mediante i quali sia possibile identificarli come destinati al servizio di igiene urbana o di raccolta differenziata del comune;
7. comunicazione tempestiva e precisa sulle difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio (ad es. il mancato rispetto, da parte degli utenti, delle norme sul conferimento);
8. l'I.A. è tenuta ad attuare il sistema di controllo e di reportistica di cui all'art. 10 del presente capitolato.

L'I.A. è tenuta deve comunque garantire il sistema di controllo del servizio e degli utenti previsto a base gara anche mediante la realizzazione e l'utilizzo del sistema di gestione dei dati relativi ai servizi di cui al punto 4.4.5 dell'Allegato I ("criteri ambientali minimi per la gestione dei rifiuti urbani) al D.M. 13/02/2014 e alla fornitura dei Rapporti periodici di servizio di cui al punto 4.4.7 del medesimo Allegato, per quanto di competenza del servizio di cui al presente capitolato e di tutta la reportistica e/o documentazione prevista a base gara.

9. lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto degli RSU ed assimilati deve essere garantito con le medesime modalità previste dalla relazione tecnica allegata al presente capitolato e dalla offerta tecnica della aggiudicataria anche durante i giorni festivi infrasettimanali;

Nel caso di rinvenimento o di segnalazione della presenza di rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico o ad uso pubblico del territorio in questione, l'I.A. dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune, concordando con lo stesso le modalità per la rimozione dei rifiuti.

Nell'esecuzione del servizio appaltato l'I.A. curerà che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano scaricate nella rete fognaria e che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme in materia.

In caso di calamità naturali, l'I.A. dovrà mettere a disposizione, gratuitamente, i propri mezzi ed il proprio personale per eseguire operazioni di Protezione Civile.

ART. 30 - Sicurezza sul lavoro

Il Comune di Andria considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pone quindi la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario. Il presente capitolato stabilisce quindi come prima regola per l'I.A. quella che le attività che sono oggetto del servizio dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.

Inoltre, l'attività svolta dovrà rispettare le norme che regolamentano i servizi svolti sulle strade e vie di percorrenza, contenute e previste dal vigente codice della strada e dal regolamento di attuazione dello stesso. Quanto indicato (incluse tutte le dichiarazioni richieste) dovrà comunque essere garantito anche in caso di subappalto o cottimo. Tutto il personale dovrà essere formato ed informato in materia di salute e sicurezza.

L'I.A. si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio

o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.

L'I.A. si farà carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare l'I.A. dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.L. 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. L'I.A., entro l'avvio del servizio e comunque entro la data di sottoscrizione del contratto, dovrà presentare:

- dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità, di aver provveduto ad effettuare una specifica valutazione dei rischi, relativamente alle attività oggetto del presente appalto, e di aver provveduto, laddove ritenuto necessario, all'aggiornamento del documento previsto dalla vigente normativa;
- il proprio «Documento di valutazione dei rischi» (D.L. n. 81/2008 art. n. 28 e del Decreto Interministeriale 9 settembre 2014) eventualmente aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al presente appalto, nonché l'eventuale aggiornamento del piano di coordinamento ai sensi dell'art. 26 del D.L. 81/08, aggiornati alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro.

Il Documento di valutazione dei rischi, qualora ritenuto lacunoso da parte del Comune, dovrà essere aggiornato entro i successivi 30 (trenta) giorni senza alcun onere per il Comune. In caso di mancato adempimento dell'obbligo innanzi indicato, il Comune potrà chiedere di risolvere il rapporto contrattuale. Quanto previsto dal presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico dell'I.A. per tutti i prestatori d'opera, nessuno escluso, siano essi artigiani, professionisti, ditte in sub-appalto od esecutore di opere a qualsiasi titolo e merito entro lo stesso luogo di lavoro.

Il DUVRI (il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze) di cui all'art. 26 Comma 3 D.Lgs. 9 Aprile 2008 N. 81, viene riportato in allegato. L'I.A., entro l'avvio del servizio e comunque entro la data di sottoscrizione del contratto, dovrà presentare l'eventuale integrazione e modifica del suddetto DUVRI.

L'I.A. si impegna all'aggiornamento dello stesso, ogni qualvolta mutino le condizioni dei luoghi e/o dei processi individuati nello stesso Documento.

L'I.A. si farà carico di trasmettere l'elenco di tutte le attività conferite all'esterno riguardanti la materia normata dal D.lgs.81/2008.

L'I.A. produrrà apposita autocertificazione sottoscritta sotto la piena responsabilità dell'appaltatore o altra specifica documentazione attestante la formazione impartita al personale conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008.

In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell'I.A. di situazioni di pericolo, l'Impresa Appaltatrice, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il Comune per renderlo eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati.

ART. 31 – Piano di sicurezza

L'I.A. assume l'onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/08, D.Lgs. n. 165/09 e s.m.i.. Sono equiparati ai lavoratori tutti gli addetti ai lavori. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'I.A., restandone sollevato il Comune, indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente. L'I.A. rimane obbligata ad osservare e a fare osservare a tutto il personale e ad eventuali subappaltatori autorizzati, tutte le norme in materia antinfortunistica che verranno successivamente emanate.

L'I.A. dovrà seguire le normative e le circolari in vigore in relazione ai piani di sicurezza. In particolare si riportano le seguenti norme a titolo indicativo e non esaustivo:

a) Prevenzione infortuni:

- Legge 1.mar.68 n. 186 - disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature elettriche, ecc.;
- Legge 6.dic.71 n. 1083 - norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;
- D.P.R. 21.lug.82 n. 673 - attuazione delle direttive CEE n. 73/361 relativa alla attestazione e contrassegno di funi metalliche catene e ganci;
- D.M. 10.ago.84 - integrazione del decreto ministeriale 12/09/58 di approvazione registro infortuni; Legge 17.febr.86 n. 39 - modifiche e integrazioni della l. 8/08/77 n. 572 e del DPR 11/01/80 n. 76; D.M. 38/2008 - norme per la sicurezza degli impianti;
- D.M. 11.giu.92 - approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese;
- D.M. 24.ago.92 - modificazioni al D.M. 22/04/92;
- D.M. 3.dic.92 n. 554 - regolamento recante norme sulle modalità di collaudo; D.Lg. 4.dic.92 n. 475 - attuazione della direttiva 89/686/CEE del 21/12/89;
- D.P.R. 18.apr.94 n. 392 - regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti; Legge del 26.ott.95 n. 477 - legge quadro sull'inquinamento acustico;
- DPR 20.mar.56 n. 320 e n. 321 - norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro; DPR 2.sett.68 - riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza;
- D.M. 22.mag.92 n. 466 - regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale; Legge 11.febr.94 n. 109 - legge quadro in materia di lavori pubblici;
- D.M. 23.dic. 93 - osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alla detenzione ed all'utilizzo di sostanze pericolose;

b) Igiene del lavoro:

- R.D. 27.lug.34 n. 1265- approvazione del T.U. delle leggi sanitarie; D.M. 388/2003 - presidi chirurgici e farmaceutici aziendali;
- Legge 5.mar.63 n. 292 - Vaccinazione antitetanica obbligatoria;
- D.P.R. 7.sett.65 n. 1301 - regolamento di esecuzione della l. 5/03/63 n. 292; Legge 17.ott.67 n. 977 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti; Legge 20.mar.68 n. 419 - modificazioni alla legge 05/03/63 n. 292;
- D.M. 22.mar.75 - estensioni dell'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori; D.P.R. 20.gen.76 n. 432 - determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della l. 17/10/67 n. 977;
- D.P.R. 24.mag.88 n. 215 - attuazione delle direttive CEE nn. 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
- D.P.R. 24.mag.88 n. 216 - attuazione della direttiva CEE n. 85/467; D.Lg 25.gen.92 n. 77 - attuazione della direttiva 88/364/CEE;
- Legge 27.mar.92 n. 257 - norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- D.M. 6.sett.1994 - normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6 comma e dell'art. 12 comma 2 della legge 27.mar.92 n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

c) Prevenzione incendi:

- Legge 26.lug.65 n. 966 - disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- D.M. 16.febb.82 - Modificazioni del d.m. 27.sett.65 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- D.M. 30.nov.83 - termini definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi;
- Decreto Interministeriale 10/03/1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro e s.m.i.
- Legge 3/2003 Divieto di fumare e s.m.i.
- D.M. 3 agosto/2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

ART. 32 - Personale in servizio

Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'I.A. dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti. Pertanto, in base alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, e relativi allegati, le imprese partecipanti alla gara dovranno indicare in sede di offerta, nella relazione economica di cui all'art. 14, il numero e la relativa qualifica degli addetti impiegati nell'esecuzione dei servizi. Il personale dipenderà ad ogni effetto dall' I.A..

L'I.A. sarà tenuta:

- 1) al rispetto delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, giusto art. 6 del C.C.N.L. di Igiene Ambientale Fise Assoambiente/Federambiente, in combinato con l'art. 202 del D.lgs. 152/2006. Eventuale personale aggiuntivo a quello oggetto di salvaguardia, potrà essere assunto dalla aggiudicataria, per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, esclusivamente a tempo determinato, previa comunicazione al Comune e previo assenso del Comune. Tale personale aggiuntivo non sarà inserito nell'elenco di cui all'art. 6 del CCNL per le imprese esercenti servizi ambientali, al termine della durata del presente appalto.
- 2) a garantire la continuità e l'efficienza del servizio provvedendo, anche con la tempestiva sostituzione del personale assente per ferie, permessi, malattia i motivi similari, senza alcun onere aggiuntivo per l'ente appaltante. Si impegna altresì all'assunzione di personale stagionale e/o a tempo determinato che ritenesse necessari per far fronte a eventuali picchi temporali di produzione di rifiuti e/o di servizi, ferie, etc. senza alcun onere aggiuntivo per l'ente appaltante.
- 3) riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi.
- 4) osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- 5) depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il personale dell'I.A. dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio. Il personale in servizio dovrà:

- a) essere dotato, a cura e spese dell'I.A., di divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e rispondente alle norme:
 - del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;

- delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;
- b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni emanate dalle Autorità Comunali (in primo luogo in materia di igiene e di sanità), alle indicazioni impartite dal Comune, nonché agli ordini impartiti dalla direzione tecnica ed operativa dall'I.A. stessa.

Il Comune si riserva di richiedere l'allontanamento del personale dell'I.A. incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordini aziendali. Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un Responsabile nominato dall'I.A. di cui all'art. 29.

L'impresa, prima dell'avvio del servizio e comunque alla sottoscrizione del contratto, oltre a comunicare il nominativo ed il recapito del Responsabile di cui al comma precedente, trasmetterà inoltre al Comune l'elenco nominativo del personale in servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento - e comunicherà, entro 15 giorni, tutte le eventuali variazioni.

L'I.A. dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale, necessari per l'esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti dal Comune in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta. L'I.A. imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

ART. 33 - Mezzi e attrezzature

Per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, potranno essere impiegati anche mezzi ed attrezzature usate (ad eccezione dei contenitori domiciliari da fornire alle utenze), purché in ottime condizioni, attestate da idonea perizia, consegnata al Comune, obbligatoriamente prima dell'avvio del servizio, redatta da tecnico abilitato e non in conflitto di interesse con la aggiudicataria. I mezzi impiegati nel servizio dovranno avere data di immatricolazione non superiore a 5 anni e dovranno essere conformi al Codice della Strada nonché ad ogni altra normativa in materia.

Tutti i mezzi impiegati nei servizi dovranno essere allestiti, prima dell'avvio del servizio, con sistema di localizzazione veicolare GPS, configurato in maniera tale consentire, in tempo reale la visualizzazione dei mezzi su idonee mappe (al DEC ed eventualmente ad altri soggetti individuati dal Comune), tramite semplice accesso internet ed elaborare idonea reportistica (anche grafica in grado di soddisfare almeno quanto richiesto all'art. 10).

Così come prescritto dal D.M. 13 febbraio 2014, *almeno il 30% (in numero) degli automezzi utilizzati e forniti dall'appaltatore, nell'ambito dello svolgimento del servizio, per la raccolta e trasporto di rifiuti debbono:*

- avere motorizzazione non inferiore ad Euro 5, oppure essere
- elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl.

Per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, previsti dal *Piano industriale dei servizi di raccolta e spazzamento e altri complementari per il Comune di Andria (BT)*, è prevista la fornitura da parte della aggiudicataria di attrezzature (ad integrazione/sostituzione di quelle già distribuite/in possesso) e materiale di consumo destinato alla raccolta dei rifiuti.

Le attrezzature dovranno essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di rifiuti, comprese le omologazioni e certificazioni CE. Così come prescritto dal D.M. 13 febbraio 2014, *l'Appaltatore, nei limiti delle indicazioni contenute nel progetto a base gara ed in base alle eventuali migliorative offerte, in conformità ai criteri di valutazione della offerta tecnica indicati nel disciplinare di gara, deve utilizzare contenitori per la raccolta dei rifiuti, sia stradale (sacchi o cassonetti), sia presso l'utenza (sacchetti e/o contenitori rigidi), che:*

- *rechino il logo della stazione appaltante;*

- siano colorati in modo tale da essere chiaramente riconoscibili, facendo riferimento alla normativa specifica, ove esistente;
- siano conformi ai Criteri Ambientali Minimi per l'arredo urbano eventualmente adottati con decreto del Ministero dell'Ambiente e comunque contengano almeno il 30% di materiale riciclato, con l'eccezione dei sacchetti per la raccolta domiciliare della frazione organica che devono essere in materiale compostabile (certificati a norma UNI EN 13432-2002);
- rechino l'indicazione della frazione dei rifiuti a cui sono destinati, con l'elenco dettagliato dei singoli rifiuti che vi debbono essere messi, formulato in modo semplice e chiaro;
- limitatamente ai contenitori rigidi, siano dotati di codice identificativo del contenitore.

I contenitori destinati ai condomini, qualora posti in aree accessibili al pubblico debbono essere dotati di sistema di accesso personalizzato riservato all'utenza di riferimento (lucchetto con chiave).

Sia gli automezzi sia le altre attrezzature dovranno comunque essere del numero e della tipologia necessari a garantire l'effettuazione dei servizi, secondo lo standard previsto dal *Piano industriale dei servizi di raccolta e spazzamento e altri complementari per il Comune di Andria (BT)* e le migliorative previste dalla propria offerta tecnica. Eventuali modifiche che l'I.A. vorrà proporre prima dell'avvio dell'appalto, nei limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., tese ad una ottimizzazione quali-quantitativa del servizio, dovranno essere approvate dal Comune.

L'I.A. si impegna a mantenere sia gli automezzi sia le altre attrezzature (comprese quelle eventualmente trasferite dal Comune in comodato d'uso gratuito) costantemente in stato di perfetta efficienza e presentabilità mediante frequenti ed attente manutenzioni (ordinarie e straordinarie), nonché a garantire le scorte necessarie.

L'I.A. si impegna inoltre a provvedere al lavaggio ed alla disinfezione interni ed esterni, compresa cabina di guida, dei mezzi impiegati con periodicità almeno settimanale.

Le caratteristiche tecniche dei mezzi impiegati devono essere tali per cui le dimensioni massime e il diametro di sterzata dei veicoli consentano agevolmente il transito, la fermata e le manovre in genere, nel rispetto delle norme sulla circolazione, tenuto conto della rete stradale esistente. L'I.A. ha l'obbligo di produrre tutta la documentazione attestante la rispondenza delle caratteristiche tecniche dei mezzi e delle attrezzature entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

Il Comune avrà facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità, compreso la data di immatricolazione, di tutte le attrezzature e di disporre affinché i mezzi e le attrezzature non idonei siano sostituiti o resi idonei.

Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere di cui al contratto saranno custoditi a cura dell'I.A. e dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà.

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'I.A. intenderà usare nell'esecuzione dei servizi di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli. Gli eventuali oneri di demolizione dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei servizi descritti nel presente capitolato spetta all'I.A.

Nel caso in cui il Comune di Andria risultasse beneficiario di finanziamenti Comunitari, Regionali, Provinciali o Ministeriali, etc. per l'acquisto di mezzi ed attrezzature, compatibili con quelli previsti per l'esecuzione del servizio, il Comune potrà trasferirli in qualsiasi momento, in comodato d'uso gratuito alla I.A., provvedendo alla detrazione dal canone proposto dalla I.A. dei relativi oneri. L'I.A. ha l'obbligo di impiegarli e di provvedere a tutti gli oneri di gestione (bollo, assicurazione, etc.) e di manutenzione ordinaria e straordinaria ad essi relativi.

ART. 34 – Sede aziendale dell’Impresa Aggiudicataria

L’I.A. si impegna altresì a dotarsi entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto, pena la rescissione del contratto e l’incameramento della fideiussione definitiva di cui all’art. 13 del presente capitolato, di una idonea sede aziendale in area sita al massimo entro 20 km dal confine del Comune di Andria e ad uso esclusivo per l’appalto oggetto del presente affidamento, dove eleggere il proprio domicilio.

Per tale sede aziendale la aggiudicataria dovrà produrre, all’atto della sottoscrizione del contratto e comunque non oltre 30 giorni dalla notifica dell’aggiudicazione definitiva, apposito contratto di locazione, ovvero titolo di proprietà o possesso dei locali.

Tale centro aziendale sarà dotato delle strutture igienico-sanitarie tali da disporre non solo di superfici per il ricovero degli automezzi, delle attrezzature, ma anche di locali spogliatoio e di servizi igienici per il personale conformi alla normativa vigente. Dovrà essere prevista un’area per il lavaggio dei mezzi autorizzata a norma di legge, salvo che non si ricorra ad un servizio esterno. In tal caso, mensilmente si dovrà produrre adeguata documentazione comprovante il lavaggio di tutti gli automezzi utilizzati.

Presso tale centro aziendale unico dovrà essere previsto un locale adibito ad ufficio con almeno una linea telefonica, posta elettronica, fax, etc.

E’ a carico dell’I.A. l’acquisizione di tutte le autorizzazioni previste dalla legge in materia necessarie allo svolgimento delle attività richieste.

L’I.A. deve garantire, fin dall’avvio del servizio, un servizio “rapporti con il pubblico” - informazione conforme al criterio base 4.4.6 dell’allegato I al DM 13 febbraio 2014.

A tal proposito l’aggiudicataria dovrà anche predisporre entro la data di stipula del contratto, un numero verde che soddisfi i requisiti di cui all’art. 36 del presente Capitolato.

ART. 35 – Formazione degli operatori

La I.A., prima dell’avvio del nuovo servizio, deve garantire un’adeguata formazione a tutti gli operatori che saranno impiegati sia nella consegna di attrezzature/materiali di consumo e materiale informativo alle utenze domestiche e non domestiche, sia nell’attività di espletamento del servizio di raccolta, in conformità ai criteri di cui al punto 4.2 dell’Allegato I (“criteri ambientali minimi per la gestione dei rifiuti urbani) al D.M. 13/02/2014.

L’I.A. produrrà, prima dell’avvio del servizio, apposita autocertificazione sottoscritta sotto la piena responsabilità dell’appaltatore o altra specifica documentazione attestante il rispetto dei criteri base di cui al suddetto punto 4.2 dell’Allegato I al D.M. 13/02/2014.

ART. 36 - Campagna di comunicazione e numero verde

L’I.A. dovrà provvedere alla realizzazione di una campagna di comunicazione, in linea anche con quanto previsto nel progetto a base gara e dalla propria offerta tecnica, che persegua, per tutti target, le seguenti finalità:

- a) informazione dettagliata dell’utenza sulle concrete modalità attuative del nuovo sistema di gestione del rifiuto domestico (giorni di raccolta, attrezzature da utilizzare, contenitori stradali, sacchetti, modalità di incentivazione ecc.). L’aggiudicataria è tenuta, tra l’altro, a fornire annualmente, a tutte le utenze domestiche e non domestiche, un calendario di raccolta dei rifiuti che indichi giornalmente (365 giorni/anno) la tipologia di rifiuto che deve essere conferita.
- b) sensibilizzazione dell’utenza rispetto alla problematica dei rifiuti e del ciclo di gestione dei rifiuti in generale e della raccolta differenziata in particolare, attraverso l’illustrazione dei processi di recupero dei rifiuti raccolti in modo differenziato e delle conseguenze dell’indiscriminato conferimento in discarica e dell’abbandono dei rifiuti. In particolare la aggiudicataria dovrà

organizzare, pubblicizzare e realizzare, senza alcun costo a carico del Comune, n. 1 convegno/anno per i due anni di durata dell'appalto inerente tale aspetti con la presenza di almeno n. 3 relatori con alta professionalità indicati dal Comune.

- c) coinvolgimento dell'utenza al fine della partecipazione attiva della stessa nella differenziazione dei rifiuti;
- d) assistenza e accompagnamento dell'utenza nel passaggio al nuovo sistema di gestione del rifiuto domestico;
- e) promozione di iniziative per la riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte quali il compostaggio domestico, compostaggio di comunità, il riuso e riutilizzo di beni per sottrarli al ciclo ordinario dei rifiuti o iniziative similari.

Nell'ambito di tale attività è previsto anche la fornitura di adesivi per i contenitori forniti che illustrino le modalità con cui dovranno essere impiegati nel nuovo servizio.

Nella offerta tecnica dovrà essere incluso uno specifico piano di sensibilizzazione e comunicazione con individuazione delle attività, delle tempistiche, delle modalità di attivazione delle risorse impegnate (numero, tipologia, etc.), dei materiali previsti (numero e tipologia), etc.

Il tutto conforme (per quanto pertinente con il progetto a base gara e l'offerta tecnica) ai requisiti di cui ai criteri di base 4.3.3, 4.4.2, 4.4.4., 4.4.9 e 4.4.10 dell'Allegato I (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani) al D.M. 13 febbraio 2014.

L'I.A. si impegna ad attivare uno specifico numero verde con risposta diretta da parte di un operatore nella fascia oraria dalle 8.00 alle 14.00 per 5 giorni alla settimana e risposta automatica 24 ore al giorno per 7 giorni a settimana, un numero di fax, un indirizzo e-mail e pec e un sito web gestito direttamente dall'I.A.. Il tutto conforme ai requisiti di cui al criterio di base 4.4.6 dell'Allegato I (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani) al D.M. 13 febbraio 2014.

ART. 37 - Avvio dei servizi

La durata del servizio è pari a n. 24 mesi dalla data del verbale di avvio dei servizi, salvo subentro del gestore unitario individuato dalla competente ARO 2/BT o dalla competente Area Omogenea. In tale caso è prevista, da parte del Comune la risoluzione immediata ed anticipata del contratto con l'appaltatore individuato con il presente procedimento.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'appaltatore non ha diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento né a richieste di compensi o indennizzi salvo le quote riferite al mancato periodo di ammortamento relative alle attrezzature la cui fornitura è richiesta a base gara al Capitolo "Dimensionamento tecnico economico dei servizi" contenuto nel *Piano industriale dei servizi di raccolta e spazzamento e altri complementari per il Comune di Andria (BT)*. Le suddette quote di ammortamento riconosciute all'appaltatore saranno calcolate sulla base degli elementi giustificativi contenuti nella Relazione economica di cui all'art. 14 del capitolato speciale di appalto. L'avvio del servizio dovrà avvenire al massimo entro 30 giorni dalla stipula del contratto. E' ammesso al massimo un periodo pari a 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio per la fornitura delle nuove attrezzature per la raccolta domiciliare. Durante tale periodo i servizi di raccolta saranno eseguiti impiegando le attrezzature in uso alle utenze. Tutti gli altri servizi saranno svolti come da offerta della aggiudicataria, nel rispetto delle prescrizioni base gara, fin dall'avvio del servizio.

Ricorrendone i presupposti, sarà dato l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (di seguito anche semplicemente "Codice").

Tenendo conto che il presente procedimento è attivato per garantire una procedura selettiva conforme alla vigente normativa in materia di contratti e appalti pubblici che consenta di

individuare un gestore dei servizi fino alla individuazione del gestore unitario con le procedure previste dalla L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva di prorogare l'appalto ("proroga tecnica"), in conformità all'art.106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché alla ulteriore normativa pertinente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del suddetto gestore unitario e comunque non superiore a 6 (sei) mesi.

L'avvio del servizio dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio dalle parti.

E' vietato il rinnovo tacito del contratto.

La consegna all'aggiudicataria di aree, locali, impianti ed attrezzature di proprietà comunale dovrà risultare nel suddetto apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Rimangono a carico della aggiudicataria tutti gli oneri di utilizzo, gestione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle suddette aree, locali, impianti, mezzi ed attrezzature di proprietà comunale.

In particolare il CCR dovrà essere gestito anche in conformità del criterio base 4.4.2 dell'Allegato I (CAM) al D.M. 13 febbraio 2014 e dovrà essere garantito, fin dall'avvio del servizio, la gestione informatizzata degli accessi e dei conferimenti (tipologia, quantità) da parte delle singole utenze presso il CCR, con finalità di applicazione di eventuali sistemi premianti e/o eventuali sgravi tariffari previsti dal Comune

Al termine dell'appalto, dovuto sia a normale scadenza contrattuale che a risoluzione per qualunque causa, l'aggiudicataria ha l'obbligo, di cedere al Comune le aree, locali, impianti e le attrezzature consegnategli in comodato d'uso gratuito in perfetta efficienza.

L'affidatario, nel mantenimento della destinazione d'uso originaria e per tutta la durata prevista dal contratto, ne assume responsabilmente i relativi oneri, obbligandosi ad adottare ogni cura per mantenere in perfetta efficienza tecnica ed in condizioni di massima sicurezza quanto ricevuto.

ART. 38 - Cooperazione

E' fatto obbligo al personale dipendente dell'I.A. di segnalare al Comune quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio (uso improprio dei contenitori per le raccolte differenziate, conferimenti di rifiuti esclusi dal servizio, parcheggio di veicoli d'intralcio alla pulizia stradale meccanizzata, ecc.). E' fatto altresì obbligo di denunciare al Comune qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di rifiuti od altro sulle strade, ecc.), coadiuvando l'opera della Polizia Locale.

L'I.A. collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto.

ART. 39 - Riservatezza

Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere segrete e riservate le informazioni riguardanti l'altra parte di cui vengono, comunque a conoscenza nel corso del rapporto e si impegnano ad utilizzarle esclusivamente ai fini della esecuzione del contratto e dell'adempimento di obblighi di legge ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 40 – Cessione del contratto

È fatto assoluto divieto all'appaltatore, a pena di nullità, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto di appalto. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione societaria per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., a condizione che il Commissario, oppure il soggetto risultante dalla avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

ART. 41 – Comunicazione di modificazione soggettive

Qualora l'appaltatore subisca modificazioni soggettive di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., lo stesso è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, tali modificazioni al Comune, il quale, previa esecuzione degli accertamenti indicati dal predetto art. 106, può autorizzare la prosecuzione dell'appalto in essere fino alla scadenza del contratto.

La mancata comunicazione delle modificazioni di cui al precedente comma è causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1546 del codice Civile.

ART. 42 – Stipulazione del contratto

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa con l'assistenza dell'ufficiale rogante del Comune.

Tutte le spese inerenti o conseguenti la stipulazione del contratto sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore.

ART. 43 – Rinvio

Per quanto non espressamente disposto nel presente Capitolato e nei suoi allegati, si fa rinvio al disciplinare di gara e allo schema di contratto, nonché alle norme di legge applicabili.